

SOMMARIO

Dalla cultura greca cogliamo il linguaggio del diritto – un linguaggio per noi imbevuto di cultura romana – attraverso il teatro e, per una certa pigrizia mentale, tra i drammi di Sofocle siamo abituati a ricordare l'Antigone, con il consueto richiamo alle 'leggi non scritte' che l'eroina invoca e contrappone alla signoria della legge dello Stato. Occorre quindi essere grati a Roberto Conti che, con la consueta maestria, nella sezione **INTERSEZIONI** conduce un dibattito a più voci intorno ad un'altra e forse meno nota tragedia, l'Aiace, che, come ben spiegano gli autorevoli magistrati Antonio Balsamo, Veronica Milone e Rita Russo tra i quali si svolge il dialogo, tocca un tema altrettanto importante: la decisione ingiusta o percepita come tale. In fondo, il dramma di Aiace è quello dell'errore di giudizio – perché non gli sono assegnate le armi di Achille? Perché è stato preferito Ulisse? – e gli interventi svolti per rispondere alle intriganti domande offrono così un panorama di questioni che spazia dalla trasparenza delle regole del giudizio (espresse dalla sentenza quale forma di comunicazione sociale), ai modi per assicurare la prevedibilità degli esiti (con l'uso assennato dell'IA),

sino alle conseguenze del giudizio sulla persona (il suicidio di Aiace che si sente vittima di un'ingiustizia consente il richiamo all'importante pronuncia della Corte costituzionale tedesca sul diritto della personalità come inclusivo del diritto ad una morte autodeterminata).

La persona resta quindi al centro dell'attenzione e nella sezione **CONFRONTI** i contributi di Francesca Bartolini e Giovanni Di Rosa, declinano il termine persona in alcune delle valenze – sesso, cognome – che ne possono esprimere il carattere, mentre Massimo Basile affronta il medesimo tema dalla diversa angolatura della soggettività e della responsabilità dei 'robot intelligenti', raccogliendo la sollecitazione che proviene dall'intervento del legislatore europeo. In tal modo viene ad aggiungersi un altro tassello all'analisi, già avviata sul numero quattro di **ACCADEMIA** da Alessandro Mantelero, del Regolamento UE 2024/1689 che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale. Nell'anno che si è chiuso è stato celebrato l'anniversario di Puccini cui anche **ACCADEMIA** ha voluto partecipare ospitando nella sezione

INTERSEZIONI, fedele al programma che la ispira, il contributo di Geo Magri sulle suggestioni che per lo studioso del diritto civile provengono delle opere dell'illustre compositore. Nella medesima sezione trovano spazio altre suggestioni forse più tradizionali, perché legate a letture di volumi di diritto, ma non per questo meno efficaci. Sono le suggestioni indotte dal testo di Francesco Gambino sul rapporto obbligatorio, con cui dialogano Pasquale D'Ascola e Andrea Nicolussi, dall'importante raccolta di scritti di Mario Libertini sul diritto commerciale, diffusamente illustrata da Mauro Grondona e, *last but not least*, dai due affascinanti volumi che Pasquale Femia ha dedicato al suo amato Rudolf von Jhering nei quali, come ben chiarisce Elena Bellisario, l'analisi giuridica si pone a confronto con la biografia ma soprattutto con la storia del pensiero giuridico. Le riflessioni sulle pronunce giurisprudenziali sono come di consueto numerose e nelle sezioni **ORIENTAMENTI** e **OPINIONI** il lettore troverà un variegato panorama di temi. Innanzi tutto in materia consumeristica, con le decisioni adottate dalla Corte di Giustizia in sede di rinvio pregiudiziale. Francesca Degl'Innocenti esamina criticamente CGUE 30 maggio 2024, nella causa C-400/22, non tanto con riguardo alla soluzione adottata circa gli esiti della violazione degli obblighi informativi nei contratti c.d. *point and click*, quanto con riferimento al diverso, ma connesso, profilo del confronto tra la legittimazione a far valere il rimedio demolitorio e la facoltà dell'originario

consumatore di sottrarsi agli effetti della nullità tramite convalida del contratto. Della decisione CGUE 4 luglio 2024, nella causa C-450/22, Angelo Barba non soltanto considera il profilo della nozione di 'consumatore medio' al fine della ricostruzione del sistema del diritto dei consumatori ma, riprendendo le fila del discorso già avviato sulle pagine di **ACCADEMIA**, disvela le problematicità dell'azione inibitoria collettiva, mettendo a fuoco come il controllo di trasparenza della contrattazione uniforme affidato all'azione collettiva si manifesti come ineludibile esito sistematico.

Due decisioni della Corte costituzionale sono portate all'attenzione dei lettori.

La sentenza 19 marzo 2024, n. 107 reca la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nella parte in cui, a fini di ineleggibilità, dà rilievo al precedente rapporto di affinità derivante da matrimonio malgrado il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio ma evita, come spiega e lamenta Francesca Cristiani, di prendere nettamente posizione sul dettato dell'art. 78, comma 3, cod. civ. La sentenza 3 ottobre 2024, n. 160, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale delle disposizioni di repressione degli abusi edilizi nella parte in cui non fanno salvo il diritto di ipoteca iscritto in favore del creditore (non responsabile dell'abuso), in data anteriore alla trascrizione dell'atto di accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, offre uno spunto importante che, come sottolinea il

contributo di Guglielmo Bevino su entrambe le pronunce, dovrà essere opportunamente valorizzato quando le Sezioni unite esamineranno la questione prospettata nell'ordinanza interlocutoria del 12 luglio 2024, n. 19314, circa il rapporto tra il creditore che gode del privilegio previsto dall'art. 316, comma 4, cod. proc. pen. e il creditore garantito da ipoteca iscritta anteriormente al sequestro penale. Molteplici poi le questioni in tema di rapporto obbligatorio. Luigi Buonanno illustra la soluzione interpretativa offerta dalla decisione della Corte di cassazione 10 maggio 2024, n. 12928, sul modo di operare della sospensione della prescrizione in caso di condebitori in solido. Tommaso dalla Massara svolge un'accurata riflessione su profili problematici diversi e complementari che ruotano intorno alla figura del mutuo solutorio; merita al riguardo sottolineare come le questioni siano state poste da un'ordinanza interlocutoria della stessa Cassazione e da un rinvio pregiudiziale, ai sensi dell'art. 363-bis cod. proc. civ., proposto dal Tribunale di Siracusa, segno questo della efficacia del nuovo istituto processuale. Del resto, proprio due rinvii pregiudiziali hanno determinato le decisioni con le quali Cass. 7 maggio 2024, n. 12449 e Cass. 13 maggio 2024, n. 12974 hanno affrontato la questione di obiettiva importanza pratica concernente l'ambito di applicazione del quarto comma dell'art. 1284 cod. civ. sulla misura degli interessi. Decisioni per certi versi

insoddisfacenti mentre, come dimostra l'attenta analisi di Fabrizio Piraino, la lettera della legge non dovrebbe essere d'ostacolo a riconoscere che la condanna generica "agli interessi legali" sia comunque tale da consentire al giudice dell'esecuzione di calcolare gli interessi al tasso indicato nel quarto comma della disposizione a far data dall'atto introduttivo del giudizio. Nel novembre 2023, Elena Bargelli ha promosso a Pisa il Convegno dell'Associazione Civilisti Italiani "Oltre i confini. L'internazionalizzazione del diritto privato". La sezione **OSSERVATORI**, coerentemente alla sua finalità di aprire a nuove prospettive, è lieta di ospitare la relazione introduttiva della medesima Elena Bargelli ed i contributi di Barbara Pozzo e Ilaria Pretelli, che, con accenti diversi, svolgono il tema dell'incontro di studi.

A fronte di nuove aperture devono tuttavia registrarsi dolorose chiusure e così, a conclusione della medesima sezione, Maria Vita De Giorgi e Antonio Laudonio espongono una riflessione sconsolata circa l'estinzione, disposta con legge n. 104/2024, della Fondazione Italia Sociale, istituita con legge n. 106/2016 e destinata ad operare in quel Terzo Settore cui tanta attenzione sembra prestare il legislatore, sicché appare giustificata la meraviglia "*che non vi siano stati numerosi necrologi di un ente così festeggiato alla nascita, ma solo sbrigative menzioni della sua dipartita*".

Buona lettura!

